



Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 489 del 12.04.2019

Oggetto: Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute per eventi indipendenti dalla propria volontà.

Pratica n.05/2019.

PDTD/2019/312

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 12.04.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 05/07 e n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 2334 in data 31/10/2018, con la quale il Direttore Generale ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane alla Dott.ssa Maria Teresa Garau, Dirigente Amministrativo;
- Preso atto** che a decorrere dal 16/11/2018 si è risolto il rapporto di lavoro della dipendente pratica n. 05/2019, dichiarata permanentemente non idonea in modo assoluto a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- Premesso** che, ai sensi dell'Art. 72, comma 8, del CCNL Comparto S.S.N. 2016/2018, in caso di accertamento dell'inidoneità assoluta del dipendente ad ogni proficuo servizio, l'Azienda deve corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto previsto dall'art. 2122 c.c., nonché ove consentito ai sensi dell'art. 33 (Ferie e recupero festività soppresse) una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti;
- Premesso** -che l'art. 5, comma 8, del Decreto legge 06/07/2012 n.95, convertito in legge 07/08/2012 numero 135, entrato in vigore il 07 Luglio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" detta una disciplina volta al contenimento della spesa pubblica, abrogando l'istituto della liquidazione delle ferie non godute per il personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- che ai sensi della vigente normativa nel Comparto Sanità le ferie di competenza dell'anno corrente vanno fruito entro il 31 Dicembre del medesimo anno;
- Considerato** che secondo la nota n. 40033 del 08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non riguarda i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come ad esempio le ipotesi



Segue determinazione n. 489 del 12.04.2019

di decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità ecc.

Considerato che la dipendente in servizio presso questa Azienda dal 02/03/1992 con contratto a tempo indeterminato, ha maturato un'anzianità complessiva superiore a 10 anni per cui i termini di preavviso sono stabiliti in mesi 4;

Considerato che, nello specifico, la dipendente individuata con pratica n. 05/2019 al 16.11.2018, data della risoluzione del rapporto di lavoro, non ha fruito di n. 9 giorni di ferie maturate nell'anno 2017, di n. 21 giorni di ferie e n. 3 giorni di festività sopresse maturate nell'anno 2018, come risulta dalla documentazione agli atti di questo Servizio;

Accertato che il residuo ferie relativo all'anno 2017 è residuo fisiologico che viene fruito dai Fisioterapisti in servizio nei 6 mesi dell'anno successivo ma che la dipendente era assente per malattia dal 27/03/2017 e fino al 16/11/2018, data della risoluzione del rapporto di lavoro, e ciò ha reso pertanto impossibile il godimento sia delle ferie residue del 2017 che di quelle maturate nell'arco del 2018;

Dato atto che, inoltre, la risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente è stata comunicata in data 13/11/2018 senza preavviso;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare alla dipendente di cui trattasi la somma complessiva di **€ 2.580,45** a titolo di monetizzazione ferie spettanti e non godute al 16.11.2018, la cui fruizione non è stata possibile per la sussistenza di una causa di sospensione del rapporto di lavoro (dichiarazione inidoneità) non imputabile o riconducibile alla dipendente, così determinata:

MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE al 30.04.2018	
RETRIBUZIONE MENSILE (art.37 c.2 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 2.199,64
RETRIB. GIORNALIERA (art. 37c.3 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 84,60
TOTALE GIORNI FERIE NON GODUTE	n. 18
IMPORTO TOTALE LORDO FERIE NON GODUTE (a)	€ 1.522,80
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)	€ 1.522,80

MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE al 16.11.2018	
RETRIBUZIONE MENSILE (art.37 c.2 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 2.263,04
RETRIB. GIORNALIERA (art. 37c.3 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 87,04
TOTALE GIORNI FERIE NON GODUTE	n. 12
IMPORTO TOTALE LORDO FERIE NON GODUTE (a)	€ 1.044,48
IMPORTO TOTALE LORDO FESTIVITA' SOPPRESSE (n.3) (b)	€ 13,17
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)	€ 1.057,65



Segue determinazione n. 489 del 12.04.2019

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare, alla dipendente di cui trattasi, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2119 C.C., secondo i termini e con le modalità stabilite dall'art. 72 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, così determinata così determinata:

INDENNITA' MANCATO PREAVVISO	MENSILE
STIPENDIO BASE	€ 1.851,34
VALORE COMUNE IND.ccnl 8.4.99	€ 71,53
FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE	€ 328,17
ELEMENTO PEREQUATIVO	€ 12,00
<i>TOTALE MENSILE</i>	<i>€ 2.263,04</i>
IMPORTO PER 4 MENSILITA' (a)	€ 9.052,16
N. 4 RATEI 13ma (b)	€ 754,32
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)	€ 9.806,48

Vista

l'insussistenza di conflitti di interesse connessi all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare, in favore della dipendente individuata con pratica n. 05/2019, il cui rapporto di lavoro si è risolto in data 16/11/2018:
- l'importo di **€. 9.806,48** a titolo di indennità sostitutiva del preavviso come da Art. 2119 C.C. e secondo i termini e le modalità stabilite dall' art. 72 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018;
- l'importo di **€. 2.580,45** al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività soppresse ai sensi dell'art. 33 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018;

Il Direttore Servizio Gestione e
Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau